

Tipologia

Gli iscritti sono tenuti al versamento di:

- un **contributo soggettivo**, pari al 10% del reddito netto professionale (ovvero, su opzione dell'iscritto, pari al 14%, al 16%, al 18% o 20%);
- un **contributo integrativo**, pari al 2% dei corrispettivi lordi incassati e ripetibile nei confronti del cliente/paziente (art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 103/96);
- un **contributo per indennità di maternità** stabilito annualmente in misura fissa e di pari importo per tutti gli iscritti.

Scadenze

Salvo intervengano modifiche Regolamentari, le scadenze contributive e dichiarative per ciascun anno risultano essere:

- **1° marzo** pagamento contributi dovuti a titolo di acconto;
- **1° ottobre** comunicazione reddito professionale e pagamento contributi dovuti a saldo.

Acconto

In occasione dell'**ACCONTO**:

- agli iscritti che hanno regolarmente inviato la dichiarazione annuale, ENPAP mette a disposizione nell'area riservata un **prospetto personalizzato** con il precalcolo dell'importo dovuto (calcolato con il cosiddetto "metodo storico") e consente di generare on line il **modello M.Av.** da utilizzare per il pagamento presso un qualsiasi sportello bancario senza aggiunta di spese. In alternativa può essere effettuato un bonifico bancario (le coordinate bancarie sono disponibili sotto la voce IBAN E CAUSALI VERSAMENTO);
- agli iscritti che non hanno presentato la dichiarazione annuale dell'anno precedente o se la stessa presentava incongruenze nei dati, ENPAP mette a disposizione nell'area riservata una **comunicazione personalizzata** con il motivo che ha impedito il precalcolo, una **scheda per determinare l'acconto** e le **indicazioni per il versamento** mediante bonifico bancario (le coordinate bancarie sono disponibili sotto la voce IBAN E CAUSALI VERSAMENTO). In alternativa è possibile generare online il modello M.Av. (sempre nell'area riservata).

Il pagamento dell'acconto dei contributi previdenziali va effettuato **entro il 1° marzo** dell'anno successivo a quello di riferimento (es. acconto redditi 2014 entro il 2° marzo 2015 in quanto il 1° cadrà di domenica).

Il versamento deve essere effettuato per un importo pari al **70% del contributo soggettivo ed integrativo** dovuto per l'anno precedente (fermo restando i rispettivi minimi obbligatori); il **contributo di maternità va versato per intero**.

E' però prevista la possibilità, qualora l'iscritto preveda di percepire un reddito inferiore rispetto a quanto dichiarato nell'ultima comunicazione reddituale, di ricalcolare l'acconto dovuto sulla base del minor reddito previsto (cosiddetto "metodo previsionale").

Attenzione!

Se il minore importo versato dovesse risultare inferiore al 70% di quanto dovuto complessivamente per l'anno di riferimento, sulla differenza non versata in acconto si applicano le sanzioni e gli interessi.

Comunicazione reddito professionale

La comunicazione del reddito professionale reddituale deve essere presentata all'ENPAP **entro il 1° ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento** (esempio: comunicazione redditi 2014 entro il 1° ottobre 2015).

Ogni anno l'iscritto deve comunicare:

- il **reddito netto professionale di lavoro autonomo**, vale a dire il valore complessivo dei proventi professionali determinati ai fini IRPEF;
- i **corrispettivi lordi derivanti dall'attività libero professionale** vale a dire la somma dei compensi derivanti dall'esercizio dell'attività autonoma di psicologo.

La **comunicazione dei redditi professionali** può essere **presentata esclusivamente in via telematica**, accedendo all'**area riservata** del sito internet dell'Ente seguendo le seguenti istruzioni:

1. selezionare la voce del menù "Posizione contributiva"
2. quindi scegliere la voce "Comunicazioni reddituali"
3. selezionare "Inserisci nuova comunicazione", inserire l'anno di riferimento e tutti i dati richiesti.

La comunicazione telematica presenta i seguenti vantaggi:

- la compilazione on line è guidata e i campi da compilare sono corredati da apposite istruzioni; ciò permette quindi di usufruire di una serie di controlli automatizzati;
- la determinazione dei contributi da versare avviene in automatico;
- vi è la possibilità dell'immediata verifica sulla correttezza e completezza dei dati inseriti;
- vi è l'immediato rilascio, on line, della ricevuta di avvenuta presentazione della comunicazione dei redditi professionali, che si potrà salvare e/o stampare;
- la ricevuta riporta altresì le informazioni per effettuare il bonifico bancario dei contributi a saldo, con l'indicazione della causale di pagamento e del codice IBAN dell'Ente;
- si può verificare con maggiore tempestività l'aggiornamento della propria posizione contributiva nell'area riservata.

Una volta compilata la comunicazione annuale del reddito professionale si può determinare l'importo eventualmente dovuto a saldo.

Attenzione!

La comunicazione telematica va trasmessa anche nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione dei redditi ai fini fiscali o tale dichiarazione sia in perdita o negativa. Deve essere, altresì, compilata anche nel caso in cui non sono dovuti versamenti contributivi a saldo.

Saldo

Il versamento a saldo dei contributi previdenziali va effettuato **entro il 1° ottobre** di ogni anno in base ai contributi calcolati sui compensi dell'anno precedente, detratto l'acconto già versato nel mese di marzo (esempio: saldo 2014 entro il 1° ottobre 2015).

La determinazione dei contributi da versare avviene con la compilazione della comunicazione del reddito professionale. E' possibile versare il saldo:

- in unica soluzione generando il M.Av. on line al termine della procedura di comunicazione dei redditi professionali;
- in unica soluzione a mezzo bonifico bancario (le coordinate bancarie sono disponibili sotto la voce IBAN E CAUSALI VERSAMENTO);
- in alternativa entro 150 giorni dalla scadenza si può optare per un pagamento dilazionato con l'applicazione dei interessi dello 0,48% per ogni mese o frazione di mese di dilazione (consultare la sezione DILAZIONE PAGAMENTO CONTRIBUTI).

Dilazione pagamento contributi

Nei 150 giorni successivi alla data di effettiva scadenza dei contributi dovuti in acconto o saldo è possibile optare per un versamento rateizzato (o in soluzione unica) degli importi dovuti, con la sola applicazione degli interessi.

Per aderire alla **dilazione dei contributi** non è necessario presentare una richiesta formale all'ENPAP.

Il versamento dei contributi previdenziali oltre il 1° marzo è regolato come segue:

stato del versamento	interessi e sanzioni (art. 10 del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza)
entro la scadenza	-
entro 150 giorni dalla scadenza	interessi pari allo 0,48% per ogni mese o frazione di mese
fuori termine oltre 150 giorni dalla scadenza	interessi pari allo 0,48% per ogni mese o frazione di mese + sanzione pari al 10% del capitale non versato o versato in ritardo

L'iscritto può effettuare il pagamento dilazionato **scegliendo autonomamente il numero e l'importo di ciascuna rata e non deve essere presentata alcuna richiesta formale all'ENPAP.**

Il versamento può essere effettuato:

- versando in unica rata l'importo dei contributi (anche utilizzando il bollettino M.Av. generato on-line) e saldando l'importo degli interessi maturati e/o sanzioni mediante bonifico bancario (le coordinate bancarie sono disponibili sotto la voce IBAN E CAUSALI VERSAMENTO);
- versando ratealmente (due o più rate) mediante bonifico bancario l'importo dei soli contributi e saldando l'importo degli interessi e/o sanzioni in una unica rata finale mediante bonifico bancario (le coordinate bancarie sono disponibili sotto la voce IBAN E CAUSALI VERSAMENTO)

IBAN e causali versamento

BENEFICIARIO	ENPAP -Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi Banca Popolare di Sondrio – Sede di Roma
IBAN Coordinate Bancarie Internazionali	IT02Y0569603211000077000X83
BIC/SWIFT Bank Identifier Code	POSOIT22

Causali versamento

La causale di versamento è composta da codice fiscale dell'iscritto seguito da uno spazio e quindi da una sigla che ne identifica la tipologia del versamento. Esempio causali:

acconto redditi 2014	codice fiscale iscritto A14
saldo redditi 2014	codice fiscale iscritto S14
interessi per ritardato pagamento su acconto/saldo redditi 2013	codice fiscale iscritto Y13
sanzioni per ritardato pagamento su acconto/saldo redditi 2013 o ritardata presentazione comunicazione dei redditi professionali	codice fiscale iscritto X13

Calcolo contributi – Contributo soggettivo

È il contributo che ciascun iscritto versa annualmente per formare il proprio **montante**, vale a dire l'accantonamento necessario ai fini della determinazione della futura pensione.

Tale contributo è generalmente pari al **10% del reddito netto professionale** ai fini IRPEF con un **minimo annuale pari a € 780,00**. A scelta dell'iscritto si può versare un'aliquota maggiore pari al 14%, 16%, 18% o 20% in modo da incrementare il montante della posizione.

Riduzione minimo soggettivo

Il minimo soggettivo può essere ridotto in presenza di particolari condizioni dell'iscritto:

- da € 780,00 a € 390,00 – riduzione al 50%
se si è lavoratori dipendenti o pensionati di altro Ente di previdenza obbligatoria o titolari di pensione erogata dall'ENPAP o se si è stati in condizione di inattività professionale per almeno sei mesi nel corso dell'anno solare (la riduzione è prevista in caso di malattia);
- da € 780,00 a € 260,00 – riduzione ad un terzo
se, per l'anno a cui si riferisce la riduzione, si è iscritti all'ENPAP complessivamente da non oltre 3 anni e l'età anagrafica non supera i 35 anni.
- da € 780,00 a € 156,00 – riduzione ad un quinto
se è stato conseguito nell'anno un reddito professionale inferiore a € 1.560,00.

Se si ipotizza il versamento del 10%, l'attuale calcolo del contributo soggettivo in base al reddito professionale può essere così riassunto:

ENTITÀ ANNUA DEL REDDITO NETTO PROFESSIONALE AI FINI IRPEF	CONTRIBUTO SOGGETTIVO DOVUTO				
	Iscritto senza riduzioni	Iscritto con riduzione al 50% del contributo minimo (€ 780,00)	Iscritti con riduzione ad un terzo del contributo minimo (€ 260,00)	Iscritti con riduzione ad un quinto del contributo minimo (€ 156,00)	
	Da euro 0 a 2.600,00	€ 780,00	€ 390,00	€ 260,00	€ 156,00
	Da euro 2.600,01 a euro 3.900,00	€ 780,00	€ 390,00	10% del reddito netto	
	Da euro 3.900,01 a euro 7.800,00	€ 780,00	10% del reddito netto	10% del reddito netto	
Oltre euro 7.800,00 fino al massimale ex legge 335/95 (*)	10% del reddito netto fino al massimale	10% del reddito netto fino al massimale	10% del reddito netto fino al massimale		
(*) Per il 2013 l'importo del massimale è pari ad € 99.034,00					

Calcolo contributi – Contributo integrativo

È il contributo a carico di coloro che ricevono le prestazioni del professionista (cosiddetto contributo del 2%) ed è finalizzato alla costituzione di un fondo destinato al finanziamento di attività assistenziali in favore degli iscritti, ed in parte anche alla copertura dei costi di gestione dell'Ente.

entità annua dei corrispettivi lordi	contributo dovuto da tutti gli Iscritti <i>(su questa tipologia di contributo non si applicano le riduzioni)</i>
da euro 0,00 a euro 3.000,00	euro 60,00
oltre euro 3.000,00 (senza limite)	2% dei corrispettivi lordi

Il contributo integrativo, così come previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 103/96 è un contributo posto a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti ed è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento previa evidenziazione del relativo importo sulla fattura.

Calcolo contributi – Contributo di maternità

È dovuto da tutti gli iscritti a prescindere da età e reddito ed è finalizzato alla costituzione del fondo necessario all'Ente per l'erogazione delle indennità di maternità alle iscritte libere professioniste.

ANNO 2013	euro 130,00
ANNO 2014	euro 130,00

Frazionabilità dei contributi

Se l'obbligo di iscrizione ricade in corso d'anno, i contributi soggettivi e integrativi minimi sono ridotti a tanti dodicesimi quanto sono i mesi di effettiva iscrizione all'ENPAP. Il criterio della frazionabilità non può essere applicato nel caso in cui il contributo soggettivo dovuto sia superiore al minimo, ovvero quando l'iscritto si avvale di una delle riduzioni previste.

Normativa di riferimento

Capo Secondo – Contributi artt. 3 e seguenti del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza Enpap

Uffici dell'Ente che istruiscono le pratiche

Nucleo Contribuzione Corrente (ultime due annualità)

Nucleo Contribuzione Pregressa (anni precedenti)

Contatti

Per ulteriori informazioni e notizie rivolgersi a

Ufficio Relazioni con gli Iscritti ENPAP

Numero Verde **800410444**

(per le chiamate da rete mobile o dall'estero contattare il numero **06/97748666**)

oppure consultare il sito www.enpap.it o inviare una e-mail all'indirizzo info@enpap.it

📄 Scarica questa scheda (formato pdf)